



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 18/11/2021

Oggetto: *RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CENTO EX ART.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO 4/4 AL D.LGS.N.118/2011 E SS.MM.II. - AGGIORNAMENTO AL 31/12/2021*

L'anno 2021, addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16:30 ritualmente convocata dal Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell'Amministrazione comunale, si è riunita con l'intervento dei componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	PICARIELLO VANINA	Vicesindaco	Presente	
3	BOZZOLI ROSSANO	Assessore	Presente	
4	PEDACI MARIO	Assessore	Presente	
5	GAIANI CARLOTTA	Assessore	Presente	
6	BIDOLI SILVIA	Assessore	Presente	
7	SALATIELLO VITO	Assessore	Presente	
			7	0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott. Mauro Zuntini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare e

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO: che:
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge 42/2009;
 - detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
 - l'articolo 11-*bis* del citato decreto dispone la redazione, da parte dell'ente locale, del bilancio consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, seguendo le regole stabilite dal principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. 118/2011;
- RICHIAMATI gli articoli 11-*ter*, 11-*quater* e 11-*quinquies* del d.lgs. 118/2011 ed il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011, come modificato dal DM 11/08/2017;
- RICORDATO che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile all. 4/4, costituiscono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP) dell'ente locale:
- 1) *gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;* 2) *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-*ter*, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
 - a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
 - b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
 - c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
 - d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
 - e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*
 - 3) *gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-*ter*, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e*

dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2019 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

RILEVATO

che, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, il punto 3 del p.c. all. 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il **Gruppo amministrazione pubblica**, evidenziando coloro che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo per i quali deve essere predisposto il bilancio consolidato (**perimetro di consolidamento**);

CONSIDERATO

come, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, gli enti, aziende e società inclusi nel GAP possono non essere inseriti nel perimetro nei casi di:

- a. *irrilevanza*, che si verifica nel caso di: i) incidenza inferiore al 3% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici, fermo restando che il totale dei parametri dei bilanci singolarmente irrilevanti non deve superare la soglia del 10%; ii) partecipazioni inferiori all'1%;
- b. *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento*;

RICHIAMATO

il Documento unico di programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 27 maggio 2021, nel quale sono stati individuati i soggetti facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare:

- 1) ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2021, gli elenchi:
 - del "Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune";

- del perimetro di consolidamento;
- 2) le direttive da impartire agli enti, aziende e società incluse nel perimetro di consolidamento;

VISTA la relazione tecnica allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale con la quale:

- è stata effettuata una ricognizione degli organismi, enti e società partecipate di questo Comune;
- è stato individuato l'elenco dei soggetti facenti parte del GAP di questo Comune;
- è stato altresì individuato l'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;

PRECISATO che:

- ai fini dell'individuazione dell'elenco GAP, sono stati assunti i criteri indicati agli artt. 11-*ter*, 11-*quater* e 11-*quinquies* del d.lgs. 118/2011;
- ai fini dell'individuazione del perimetro di consolidamento, è stato considerato il criterio di irrilevanza che prevede che non vengano consolidati i bilanci che presentano singolarmente, per ciascun parametro, una incidenza inferiore al 3% del corrispondente valore del Comune e che nel loro complesso presentano una incidenza inferiore al 10%, ovvero nel caso di partecipazione inferiore all'1%;
- sono stati comunque considerati non irrilevanti i bilanci delle società *in house*, a totale partecipazione pubblica dell'ente e quelle affidatarie dirette di servizi pubblici locali senza gara;
- nel caso di questo Comune, i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono quelli indicati nell'allegato "A" al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di approvare, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021:

- a) l'elenco degli enti, organismi e società facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'elenco degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento;

RILEVATO che l'amministrazione capogruppo trasmetterà l'elenco a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di consolidamento al fine di consentire a tutti i componenti di conoscerne i componenti e di predisporre le informazioni richieste per il consolidamento stesso; impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato ed invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, ad identificare le operazioni infragruppo ai fini della loro eliminazione e ad individuare la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto e nel risultato economico, come indicato dal principio contabile applicato 4/4;

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

Per le considerazioni in premessa esposte

1) di prendere atto della relazione tecnica allegata al presente provvedimento sotto la **lettera A)** quale parte integrante e sostanziale con la quale:

- è stata effettuata una ricognizione degli organismi, enti e società partecipate di questo Comune;
- è stato individuato l'elenco dei soggetti facenti parte del GAP di questo Comune;
- è stato altresì individuato l'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 11-*bis* del d.lgs. 118/2011 e del principio contabile all. 4/4 al medesimo decreto, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** di questo Comune per la redazione del consolidato 2021:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2021	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Capo-gruppo intermedia
ORGANISMI STRUMENTALI		
-	-	-
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	100,00 %	
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI FERRARA	8,12 %	
CONSORZIO STRADE VIA CASONI	20,00 %	
CONSORZIO STRADE VIA BUTTIERI	20,00 %	
DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	0,23 %	
SOCIETA' CONTROLLATE		
ENTE TERRITORIO FIERA E MANIFESTAZIONI SRL in liquidazione	100,00 %	
C.M.V. SERVIZI SRL	97,25 %	
CMV ENERGIA E IMPIANTI SRL	88,14 %	
SOCIETA' PARTECIPATE		
CLARA S.p.A.	15,73 %	
LEPIDA S.c.p.A.	0,00171%*	

*Lepida SCPA è partecipata direttamente per una quota del 0,0016% ed indirettamente tramite ACER Ferrara per una quota di 0,0014%.

3) di approvare il **perimetro di consolidamento** ai fini della redazione del bilancio consolidato 2021, ai sensi dell'art. 11-*bis* del d.lgs. 118/2011, come di seguito indicato:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2020 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	100,00 %	INTEGRALE
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI FERRARA	8,12 %	PROPORZIONALE

SOCIETA' CONTROLLATE		
C.M.V. SERVIZI SRL	97,25 %	INTEGRALE
CMV ENERGIA E IMPIANTI SRL	88,14 %	INTEGRALE
SOCIETA' PARTECIPATE		
CLARA S.p.A.	15,73 %	PROPORZIONALE
LEPIDA S.c.p.A.	0,00171 %*	PROPORZIONALE

*Lepida SCPA è partecipata direttamente per una quota del 0,0016% ed indirettamente tramite ACER Ferrara per una quota di 0,0014%.

4) di dichiarare **irrilevanti**, ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021, i seguenti enti/società con partecipazione inferiore all'1% o per dati finanziari inferiori, singolarmente al 3% e nel loro complesso, al 10% dei corrispondenti valori di bilancio dell'ente locale capogruppo:

ENTI/SOCIETÀ IRRILEVANTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MOTIVO
CONSORZIO STRADE VIA CASONI	20,00 %	IRRILEVANTI PER PARAMETRI INFERIORI AL MINIMO
CONSORZIO STRADE VIA BUTTIERI	20,00 %	IRRILEVANTI PER PARAMETRI INFERIORI AL MINIMO
ENTE TERRITORIO FIERA E MANIFESTAZIONI SRL in liquidazione	100,00%	IRRILEVANTI PER PARAMETRI INFERIORI AL MINIMO
DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	0,23 %	IRRILEVANTE PER % PARTECIPAZIONE

5) di approvare altresì le direttive da inviare agli enti e società inseriti nel perimetro di consolidamento, contenute nell'**allegato B**) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti e società incluse nel perimetro di consolidamento.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Vice Segretario Generale
Dott. Mauro Zuntini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.